

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4232 del 24/08/2021
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL - RIMINI. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art. 184-ter c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (meteoriche di dilavamento) in corpo idrico superficiale (fosso interpodereale) ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI, s.n. REVOCA del Provvedimento di AUA n. 1080 del 03.03.2017, così come successivamente modificato e rettificato.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4368 del 24/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: **ECO DEMOLIZIONI SRL - RIMINI**. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art. 184-ter c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (meteoriche di dilavamento) in corpo idrico superficiale (fosso interpodereale) ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI, s.n..

REVOCA del Provvedimento di AUA n. 1080 del 03.03.2017, così come successivamente modificato e rettificato.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art. 179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani (definiti all'art. 183 c. 1 lett. b-ter dello stesso decreto, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020), avviati allo smaltimento, in regime di privata;
- il D.M. n. 69 del 28.03.2018 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- il Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali;
- l'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L. 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale; funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, rilasciata alla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL, avente sede legale in Comune di RIMINI, VIA EMILIA, 177, con Provvedimento di ARPAE n. 1080 del 03.03.2017, così come modificato e rettificato con Provvedimenti n. 5854 del 02.12.2020 e n. 184 del 19.01.2021 (confluito nel Provvedimento conclusivo SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna, presso l'Unione comuni Valmarecchia, con prot. n. 1800 del 02.02.2021) e relativa all'impianto ubicato in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI, s.n., ricomprendente i titoli ambientali di seguito riportati:

1. iscrizione al numero 82 ter del 02.12.2020 nel Registro provinciale delle imprese che hanno effettuato la comunicazione per il recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.lgs. 152/2006 - competenza ARPAE;
2. scarico di acque reflue industriali (meteoriche di dilavamento) in corpo idrico superficiale (fosso interpodereale), ex art. 124 D.lgs.152/2006 - competenza ARPAE;
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ex art. 269 D.Lgs. n. 152/2006 - competenza ARPAE;
4. comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 - competenza comunale;

VISTA l'istanza presentata in data 03.06.2021, così come rettificata il 15.06.2021, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, dalla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL finalizzata alla messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali, in fosso interpodereale ex art. 124 D.lgs.152/2006, alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, con comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995;

CONSIDERATO che la suddetta istanza ex art. 208 è stata presentata al fine di proseguire senza soluzione di continuità e senza modifiche sostanziali la propria attività, cambiando altresì il regime normativo di riferimento della autorizzazione alla gestione dei rifiuti, al fine di produrre materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, sia comma 2 che comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo l'introduzione dell'operazione R12, nonché l'operazione R5 per alcuni rifiuti, così come dettagliato nell'istanza stessa;

CONSIDERATO che

- l'impianto è situato in un'area ricadente nei mappali 23 e 42 del foglio 42 del catasto terreni del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA; ha una superficie complessiva di circa 10.710 m² ed è interamente recintato con rete metallica e rete frangivento;
- l'impianto è dotato di schermatura a verde e nella parte non adibita alla gestione di rifiuti ricadente nel sito ZSC - IT4090002 - *Torriana, Montebello, Fiume Marecchia*, è stata realizzata una duna alta circa 1 m con siepe pluristratificata di arbusti sempreverdi e alberature a medio fusto;
- l'impianto è dotato di pavimentazione semipermeabile in stabilizzato; è presente una piazzola impermeabile, adibita alla gestione del conglomerato bituminoso;

- l'attività di recupero rifiuti consiste in: messa in riserva, cernita, raggruppamento e macinazione, vagliatura e selezione granulometrica, di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività di demolizione costruzione, con produzione di End of Waste ex art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, rispettivamente di cui al comma 2 (granulato di conglomerato bituminoso) e di cui al comma 3 (aggregati riciclati da rifiuti di costruzione e demolizione e rifiuti affini - aggregati riciclati da rifiuti a base di cemento - aggregati riciclati da terre e rocce da scavo - sabbia per ripascimento);
- l'attività di movimentazione e trattamento di rifiuti e di altri materiali inerti, comporta l'emissione diffusa non convogliabile di polveri, per il cui contenimento è stato previsto un sistema fisso di umidificazione dei cumuli che utilizza prevalentemente le acque raccolte nella vasca di sedimentazione;
- l'impianto è dotato di linea di fognatura bianca che recapita in un bacino di sedimentazione in continuo che garantisce la rimozione dei solidi sospesi, nonché di linea di fognatura dotata di impianto di disoleazione, dedicata al trattamento delle acque provenienti dall'area adibita al deposito di rifiuti di conglomerato bituminoso e al rifornimento di carburante dei mezzi aziendali; le due linee confluiscono nel punto di scarico (localizzato alle coordinate geografiche UTM 33T 294783.04E 4879577.20N) dotato di pozzetto d'ispezione per l'eventuale prelievo di campioni prima dello scarico stesso;

VISTA la Del. G.R. n. 1423 del 12.09.2016, con la quale, preliminarmente al rilascio dell'AUA n. 1080 del 03.03.2017, in merito alla procedura di assoggettabilità (Screening ambientale) era stato escluso l'assoggettamento a VIA, fatte salve alcune prescrizioni;

RITENUTO che le modifiche richieste non sono assoggettate alla parte II di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in materia di V.I.A.;

VISTO che, con nota PG/2021/93481 del 15.06.2021, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 8/2021 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Regione Emilia-Romagna - *Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna*, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n. 8/2021, riunitasi il 06.07.2021 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A", ha ammesso l'inoltro di documentazione

integrativa e, fatta salva la valutazione positiva della stessa da parte di ARPAE e dall'AUSL, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE e dall'AUSL;

VISTO che la documentazione integrativa formulata dalla Conferenza e richiesta con nota del SAC prot. n. 115971 del 23.07.2021, è stata trasmessa dall'interessato il 29.07.2021 e che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE e dall'AUSL;

VISTO l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- ai sensi del comma 3-bis, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3, comunicano ad ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, e che, ai sensi del comma 3-septies, le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero dell'Ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

VISTO il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro;

RICHIAMATE le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

VISTO che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2. e 3. di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, di seguito riportati:

- i. comma 2: rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso, disciplinati dal D.M. n. 69 del 28.03.2018, per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- ii. comma 3: rifiuti derivanti da operazioni di demolizione e costruzione e da attività di scavo, (finalizzati alla produzione di aggregati riciclati da rifiuti di costruzione e demolizione e

rifiuti affini - aggregati riciclati da rifiuti a base di cemento - aggregati riciclati da terre e rocce da scavo - sabbia per ripascimento), previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologie 7.1, 7.2, 7.30 e 7.31 bis di cui all'All.1, suball. 1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, che cessano la qualifica di rifiuto al termine dell'attività di recupero, all'interno del ciclo produttivo presso l'impianto in oggetto;

RITENUTO che il rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184 ter e l'individuazione dei CRITERI di cui ai commi 2. e 3. dell'art. 184 ter, siano garantiti rispettivamente per gli EoW di cui al comma 2 soprarichiamato, dalla piena applicazione del D.M. n. 69 del 28.03.2018 e per gli EoW di cui al comma 3, così come dettagliatamente riportato negli allegati da C1 a C5;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata da apposito ente certificatore;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica integrata il 20.08.2021, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP, e che l'AUSL territorialmente competente non ha rilevato motivi ostativi in merito;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	R1 - Relazione tecnica rifiuti	03.06.2021	/
2	tabella riportante codici e quantità dei rifiuti gestiti	03.06.2021	/
3	R2 - Relazione tecnica scarichi	03.06.2021	/
4	Allegato 7.1 - scheda tecnica per scarico	03.06.2021	/
5	Autodichiarazione presenza sostanze pericolose nello scarico	03.06.2021	/
6	R3 - Relazione tecnica emissioni in atmosfera	03.06.2021	/

7	Nota di rettifica	15.06.2021	/
8	R4 - Piano di ripristino ambientale	29.07.2021	/
9	Schede tecniche EoW	29.07.2021	/
10	R5 - Relazione tecnica integrativa	29.07.2021	/
11	Planimetria T1 - tavola unica	29.07.2021	varie
12	dichiarazione su Regolamento REACH/CLP	20.08.2021	/

ACQUISITI agli atti:

- le note PG/2021/120409 del 02.08.2021 e PG/2021/130377 del 23.08.2021 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, scarico di acque reflue industriali meteoriche di dilavamento, in corpo idrico superficiale (fosso interpodereale) ed emissioni in atmosfera), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota non ostativa, prot. n. 11633 del 18.06.2021 della Provincia di Rimini;
- la nota favorevole della AUSL Romagna acquisita con PG/2021/129906 del 20.08.2021;
- la nota prot. n. 7941 del 16.06.2021, rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, con la quale si comunica tra l'altro, che non risultano presenti attività soggette al controllo dei vigili del fuoco rientranti nell'allegato I del DPR 151/2011, ed al contempo si rammenta che per eventuali attività ricadenti in categoria B, C dello stesso allegato, dovrà essere richiesto apposito esame del progetto, e che qualora si intendano svolgere attività ricadenti in categoria A, il Comando non si esprime sul progetto.
- iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n. 190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 06.07.2021 alla società ECO DEMOLIZIONI SRL ed avente scadenza il 05.07.2022;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 1.380,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio di autorizzazione così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento ed al contempo di revocare il

Provvedimento di AUA n. 1080 del 03.03.2017, così come successivamente modificato e rettificato, in quanto sostituito dal presente Provvedimento ai fini dello svolgimento dell'attività;

SENTITO il Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, Ing. Giovanni Paganelli;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare l'AUTORIZZAZIONE, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, alla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL avente sede legale in Comune di RIMINI, VIA EMILIA, 177 e sede dell'impianto in comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI, s.n., su un'area ricadente sui mappali 23 e 42 del foglio 42, del catasto terreni dello stesso Comune, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, con produzione di End of Waste ex art. 184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 - competenza di ARPAE;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (meteoriche di dilavamento) in corpo idrico superficiale (fosso interpodereale), ex art. 124 D.lgs. 152/2006 - competenza di ARPAE;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 - competenza di ARPAE;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995 - competenza comunale;

- 2. di vincolare l'efficacia della presente autorizzazione alla prestazione della garanzia finanziaria** di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € **1.197.420,00** (determinato dalla potenzialità dell'impianto pari a 99.785 t/a, moltiplicata per il valore di € 12,00), avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; si applicano, qualora sussistano le condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
- 3. di dare atto che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:**

	ELABORATI	data	scala
1	R1 - Relazione tecnica rifiuti	03.06.2021	/
2	tabella riportante codici e quantità dei rifiuti gestiti	03.06.2021	/
3	R2 - Relazione tecnica scarichi	03.06.2021	/
4	Allegato 7.1 - scheda tecnica per scarico	03.06.2021	/
5	Autodichiarazione presenza sostanze pericolose nello scarico	03.06.2021	/
6	R3 - Relazione tecnica emissioni in atmosfera	03.06.2021	/
7	Nota di rettifica	15.06.2021	/
8	R4 - Piano di ripristino ambientale	29.07.2021	/
9	Schede tecniche EoW	29.07.2021	/
10	R5 - Relazione tecnica integrativa	29.07.2021	/
11	Planimetria T1 - tavola unica	29.07.2021	varie
12	dichiarazione su Regolamento REACH/CLP	20.08.2021	/

4. di allegare il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (Conferenza n. 8 del 06.07.2021), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegato A**;
5. di dare atto che la planimetria dell'impianto è allegata al presente Provvedimento, quale **Allegato B**, e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
7. di considerare la presente autorizzazione efficace fino al 23.08./2031;
8. di **REVOCARE**, per le motivazioni indicate in premessa, il Provvedimento di AUA n. 1080 del 03.03.2017, così come successivamente modificato e rettificato;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

9. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite (*)
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13 - R12 - R5
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 - R12
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13 - R12
100210	scaglie di laminazione	R13 - R12
100299	rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R12
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13 - R12
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R12 - R5
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13 - R12
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 - R12

120199	rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R12
150102	imballaggi di plastica	R13 - R12
150103	imballaggi in legno	R13 - R12
150104	imballaggi metallici	R13 - R12
150107	imballaggi di vetro	R13 - R12
170101	cemento	R13 - R12 - R5
170102	mattoni	R13 - R12 - R5
170103	mattonelle e ceramiche	R13 - R12 - R5
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	R13 - R12 - R5
170201	legno	R13 - R12
170202	vetro	R13 - R12
170203	plastica	R13 - R12
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 - R12 - R5
170405	ferro e acciaio	R13 - R12
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 - R12 - R5
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13 - R12 - R5
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 - R12 - R5
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 - R12
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R13 - R12
191202	metalli ferrosi	R13 - R12
191204	plastica e gomma	R13 - R12
191205	vetro	R13 - R12
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13 - R12
200102	vetro	R13 - R12
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13 - R12
200139	plastica	R13 - R12

200140	metalli	R13 - R12
200301	rifiuti urbani non differenziati	R13 - R12 - R5
200303	residui della pulizia stradale	R13 - R12 - R5

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006

10. di ammettere all'operazione di **messa in riserva (R13)** un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a **19.000 tons.**;
11. di ammettere alle operazioni di **recupero (R12)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **99.785 tons./a**;
12. di ammettere alle operazioni di **recupero (R5)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **97.760 tons./a**;

Produzione EoW ai sensi dell'art. 184 ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (D.M. n. 69 del 28.03.2018 - granulato di conglomerato bituminoso):

13. che, con riferimento alla produzione di "granulato di conglomerato bituminoso", i lotti dovranno essere ben distinguibili e identificabili, sia quelli in attesa di analisi, sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
14. che il conglomerato bituminoso (codice EER 170302), derivante dall'operazione di recupero R5, cessa la qualifica di rifiuto e diviene "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 dello stesso D.M., da inviare ad ARPAE, al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
15. che, relativamente ai rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302, la norma tecnica di riferimento è costituita dal D.M. n. 69 del 28 marzo 2018, limitatamente ai criteri per cessazione della qualifica di rifiuto, e dal D.M. 05.02.1998, limitatamente alle norme tecniche di cui all'Allegato 5;
16. che, qualora non sussistano le condizioni di cui al punto precedente, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

Produzione EoW ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. n.152/2006:

17. di individuare negli allegati sotto riportati i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati, cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- **Allegato C1** - produzione di aggregati riciclati da rifiuti di costruzione e demolizione e rifiuti affini - (tip. 7.1 e 7.2 del D.M. 05.02.1998);
 - **Allegato C2** - produzione di aggregati riciclati da rifiuti di cava - sabbia naturale - (tip. 7.2 del D.M. 05.02.1998);
 - **Allegato C3** - produzione di aggregati riciclati da rifiuti a base di cemento (tip. 7.1 del D.M. 05.02.1998);
 - **Allegato C4** - produzione di aggregati riciclati da terre e rocce da scavo (tip. 7.31 bis del D.M. 05.02.1998);
 - **Allegato C5** - produzione di sabbia per ripascimento (tip. 7.30 del D.M. 05.02.1998);
18. che ogni lotto di materiale prodotto EoW sia dichiarato conforme al presente Provvedimento attraverso la **dichiarazione di conformità** che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
19. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente dovrà essere resa con le indicazioni riportate all'**Allegato D** del Provvedimento e dovrà essere conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, di materiale prodotto EoW secondo le specifiche di cui agli allegati C1, C2, C3, C4 e C5 al presente Provvedimento;
20. che il produttore conservi per 3 anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale ovvero in altro luogo preventivamente comunicato ad Arpa, un campione di aggregati riciclati, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti; tale obbligo, relativamente agli EoW di cui agli allegati da C1 a C5, decade nel caso in cui la ditta sia registrata a sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso della Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa;
21. che, ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti EoW ai criteri di cui al punto 17., deve essere attivo ed operante il sistema di gestione illustrato dalla ditta negli elaborati depositati agli atti, e negli Allegati C1, C2, C3, C4 e C5;
22. che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto 18.;

Altre prescrizioni in materia di produzione EoW ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. n.152/2006:

23. che le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché i lotti di materiali prodotti EoW sono quelli previsti nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata nell'**Allegato B**;
24. che gli accumuli dei lotti dei materiali prodotti EoW dovranno essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della corrispondente dichiarazione di conformità;

Nella gestione dei rifiuti devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

25. che dovrà essere garantita in generale la percorribilità all'interno del sito ed in particolare si dovrà mantenere una fascia di rispetto, percorribile e libera da rifiuti/materiali, di almeno 4 metri lungo l'intero perimetro dell'area destinata al deposito di materiali/rifiuti in cumuli;
26. che l'altezza dei cumuli non dovrà superare in nessun caso i 4 metri dalla base che li ospita;
27. che dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
28. che i contenitori utilizzati per la messa in riserva ed il deposito temporaneo dei rifiuti siano a norma ed in buone condizioni di conservazione al fine di garantire la tenuta;
29. che i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto stoccato;
30. che i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
31. che non potranno essere realizzate "rampe" sui cumuli di rifiuti o qualsivoglia sopraelevazione dei cumuli;
32. che i contenitori finalizzati alla messa in riserva dei rifiuti siano muniti di dispositivi/teli di copertura;
33. che, qualora i contenitori (con esclusione di quelli destinati a contenere rifiuti inerti) vengano lavati con acqua, questa dovrà essere recuperata integralmente e successivamente smaltita in conformità alla normativa vigente;
34. che, al termine dell'operazione R12 cernita, i rifiuti mantengano lo stesso cod. EER in ingresso e siano avviati all'effettivo recupero;
35. che, al termine dell'operazione R12 raggruppamento prima di effettuare il recupero (R5), i rifiuti siano raggruppati in cumuli per matrici omogenee. La "baia" utilizzata per lo stoccaggio di detti rifiuti deve riportare la tipologia di EoW a cui sarà destinata. Sono

- ammessi al raggruppamento R12 solo i rifiuti che sono stati sottoposti alla classificazione analitica (omologa o singola analisi);
36. che i rifiuti identificati con codici EER 100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140, per la loro natura metallica, potranno essere gestiti solo se sottoposti a verifica radiometrica secondo la procedura conforme alle norme UNI 10897 di più recente emanazione. Nel caso in cui la ditta effettui tali verifiche all'ingresso dell'impianto, le risultanze di tale attività dovranno essere riportate su apposito registro a disposizione degli organi di controllo. Dovranno essere presenti in ditta e aggiornate la "carta di controllo" e la "procedura di sorveglianza radiometrica" redatte da Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. n. 230/95;
 37. che i rifiuti identificati con codici EER 17 05 04, e comunque tutti rifiuti che hanno quale componente prevalente terreno, dovranno essere caratterizzati, per tale frazione, ai sensi della tabella 1 allegato V parte quarta del D.Lgs n.152/06; nel caso in cui da tale caratterizzazione risulti che si tratti di *Terre e rocce da scavo* non conformi alle CSC colonna B della tabella 1 allegato 5 parte 4 del D.Lgs 152/2006, su tali rifiuti la ditta potrà effettuare esclusivamente l'attività di recupero R13 e/o R12 cernita;
 38. che i rifiuti costituiti da *Terre e rocce da scavo* conformi alle CSC colonna B ma non alla colonna A della tabella 1 allegato 5 parte 4 del D.Lgs 152/2006, potranno essere avviati a R12/R5 per la produzione di EoW da utilizzarsi solo ed esclusivamente in aree aventi destinazione urbanistica conforme, indipendentemente dalla percentuale di aggregato recuperato da tale rifiuto nella composizione dell'EoW;
 39. che i rifiuti urbani, seppur con codice a specchio, possono essere ritirati senza analisi di caratterizzazione purché conferiti esclusivamente dal gestore del Servizio Pubblico o da ditte da esso incaricate;
 40. che è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica costantemente puliti ed in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo alla manutenzione del verde ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione. Si rammenta al riguardo che la strada pubblica interessata dall'area di accesso al piazzale della ditta è assoggettata, alle Norme del Codice della Strada che riporta fra gli atti vietati (art. 15) "... insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, apportare o spargere fango o detriti a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni ...";
 41. che, nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;

42. che i rifiuti urbani (definiti all'art.183 c.1. lett. b-ter del D.Lgs. n.152/2006, da ultimo modificato dal D.Lgs. n.116 del 03.09.2020) siano avviati esclusivamente al recupero;
43. che alla chiusura definitiva dell'impianto venga attuato il Piano di ripristino ambientale trasmesso da codesta ditta (datato 29.07.2021) e depositato agli atti;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (METEORICHE DI DILAVAMENTO) IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE (FOSSO INTERPODERALE) - art. 124 del D.lgs. n. 152/2006:

44. che le acque di scarico provenienti dall'area dedicata alla messa in riserva delle miscele bituminose, trattate con sistema di disoleazione/sedimentazione, siano recapitate, previo apposito pozzetto di campionamento, direttamente allo scarico, senza recapito intermedio alla vasca di sedimentazione interrata;
45. che subito a valle della vasca di sedimentazione interrata di depurazione delle acque di dilavamento del piazzale, sia posizionato un ulteriore pozzetto di campionamento per il prelievo dei reflui in uscita;
46. che i pozzetti di campionamento siano mantenuti accessibili in modo tale da garantire lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza da parte degli organi di vigilanza, in adempimento a quanto disposto dal c. 3 dell'art.101 del D.lgs. 152/2006;
47. che i pozzetti di campionamento ed i pozzetti di ispezione/manutenzione dell'impianto siano mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione;
48. che tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l'impianto di gestione delle acque dovranno essere eseguite con idonea periodicità, in particolare dovrà essere effettuato lo spurgo delle vasche presenti, con conseguente allontanamento dei fanghi raccolti secondo le norme di legge, e dovrà essere eseguita la manutenzione delle caditoie con cadenza almeno semestrale. La ditta dovrà dotarsi di apposito registro da tenere presso la sede dell'impianto, in cui dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione eseguite;
49. che siano rispettati i limiti di cui alla Tab.3 all.5 parte terza D.lgs. 152/2006 per lo scarico in acque superficiali in entrambi i pozzetti di campionamento: Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi totali e saggio di tossicità acuta;
50. che la rete fognante sia mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
51. che sia data tempestiva comunicazione ad ARPAE, AUSL e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pregiudizio per l'ambiente e/o pericolo per la salute pubblica;

52. che i rifiuti derivanti dalle operazioni di depurazione dei reflui siano gestiti in conformità ai dettami della parte IV del D.lgs. 152/06;
53. che la ditta, per i mezzi motorizzati, adotti tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo, durante le operazioni di evitando i versamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006:

54. che, per limitare la emissione/diffusione delle polveri dovranno essere adottate le seguenti misure:

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE		
Impianto/Attività	Fase	Soluzioni
Movimentazione, lavorazione e stoccaggio materiali (rifiuti da inviare al frantoio mobile)	Arrivo rifiuto da trattare	Limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura. Camion provvisti di idonee coperture (telone). Velocità degli autocarri e di tutti i mezzi a 30 km/h.
	Scarico	Scarico del materiale per la formazione dei cumuli ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura.
Movimentazione, lavorazione e stoccaggio materiali (rifiuti da inviare al frantoio mobile)	Cumuli	I cumuli che per tipologia di materiale e/o causa condizioni climatiche (stagione estiva o periodi maggiormente siccitosi, vento superiore ai 3.3 m/s) possano generare emissioni diffuse, devono essere sottoposti a bagnatura.
	Carico tramogge, mulino a martelli, nastri trasportatori e vaglio vibrante	Movimentazione del materiale ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Utilizzo di impianto di frantumazione con sistema di abbattimento delle polveri alla tramoggia di carico. Eventuale bagnatura.

Generale	Movimentazione	Bagnatura con cadenza regolare dei piazzali e delle vie interne (in particolar modo durante la stagione estiva) mediante autocisterna o altro sistema idoneo. Non superare le altezze dei cumuli prescritte per ridurre al minimo l'emissione di polveri.
		Durante le eventuali fasi di movimentazione limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura.
	Volata	Evitare lo smarino e la volata in concomitanza di giornate e/o periodi in cui il vento si manifesta con velocità maggiori di 3.3 m/s in direzione dei recettori più esposti.

e dovranno inoltre essere previsti i seguenti accorgimenti:

- a. barriera perimetrale sempreverde e recinzione dotata di rete antivento;
- b. dovrà essere assicurata una pulizia giornaliera e costante di tutte le aree attraverso l'utilizzo di mezzi appositi, quali spazzatrici;
- c. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione diffuse deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione ad ARPAE area EST ai competenti SAC Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aorn@cert.arpa.emr.it);
- d. ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto;
- e. entro 60 giorni dal ricevimento della presente Autorizzazione, dovrà essere installato un idoneo sistema di segnalazione della velocità del vento, che si attivi nel caso venga superata la soglia dei 3.3 m/s e che permetta di dare un tempestivo avvio alle procedure di contenimento delle emissioni diffuse.

55. di RAMMENTARE alla ditta:

- a. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- b. che i rifiuti generati dall'attività siano successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- c. gli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;
- d. che preventivamente all'installazione del previsto impianto di erogazione carburante, indichi ai VVFF e per conoscenza ad ARPAE, se l'attività sia ricadente in categoria A oppure in categoria B o C di cui all' I del D.P.R. n. 151 /2011; in quest'ultimo caso si rammenta che dovrà essere richiesto l'esame del progetto ai VVFF con le modalità previste dalla normativa vigente;
- e. che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;
 - che, per ogni modifica o potenziamento delle sorgenti sonore o per l'introduzione di nuove, dovrà essere presentata comunicazione/domanda di modifica della presente Autorizzazione;
- f. che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI:

56. di trasmettere il presente atto ad ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dello stesso art.;

57. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
58. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
59. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
60. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
61. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.